RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

# Art. 36

Nella prima attuazione della presente legge i posti dei ruoli di subalterni degli Uffici del registro e delle Conservatorie delle ipoteche di cui alle tabelle G e H dell'allegato IV, possono essere coperti mediante trasferimento, a domanda, di subalterni di altre Amministrazioni statali, con preferenza per quelle finanziarie e previo parere del Consiglio di amministrazione. Detti subalterni saranno inquadrati nei nuovi ruoli col grado gia' rivestito nel ruolo di provenienza e secondo la rispettiva anzianita' di grado.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria |
| Estremi | Legge 25 gennaio 1940, n. 4 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1940 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-del-personale-dell-amministrazione-finanziaria/art-36/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it